



# COMUNE DI ROVIGO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80 DEL 07/12/2022

Sessione straordinaria Seduta pubblica di Prima convocazione

**OGGETTO: PROGETTO “PARCO AGROVOLTAICO” - APPROVAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO TRA LA SOCIETÀ AGROVOLTAICA S.R.L. E IL COMUNE DI ROVIGO - ASPETTI AMBIENTALI ED URBANISTICI.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **sette** del mese di **Dicembre** alle ore **16:00**, nel Palazzo Comunale e nella sala delle proprie sedute, si è riunito

### IL CONSIGLIO COMUNALE

All'adunanza odierna risultano all'appello iniziale nominale i signori:

	Pres.	Ass.
GAFFEO EDOARDO	X	
AZZALIN GRAZIANO	X	
BAGATIN BENEDETTA	X	
BALZAN MARGHERITA	X	
BERTACIN RICCARDO	X	
BIASIN ELENA	X	
BORSETTO OTTAVIO	X	
BUSINARO GIORGIA	X	
CHENDI NELLO		X
GIANNESE ROBERTO	X	
MASIN MATTEO		X
MONTAGNOLO ANGELO	X	
NALE CATERINA		X
OSTI GIORGIO		X
RAISE MICAELA	X	
ROMAGNOLO ALESSANDRO	X	
ROMEO NADIA	X	

TOTALE

	Pres.	Ass.
SACCARDIN FEDERICO	X	
SCARAMUZZA GIANMARIO		X
SALVAGGIO GIOVANNI		X
TRANIELLO ELISABETTA	X	
ARETUSINI MICHELE	X	
BONVENTO MARCO		X
MAGON SABRINA	X	
GAMBARDELLA MONICA		X
MANIEZZO MATTIA	X	
MENON TIZIANO	X	
MILAN MATTIA		X
MORETTO MATTIA	X	
NOCE VALENTINA		X
RIZZATO LORENZO		X
ROSSINI ANTONIO		X
SETTE DAMIANO	X	

21 12

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott. Alessandro Ballarin.

Sono presenti per la Giunta i Signori: Tovo, Favaretto, Zambello, Pavanello.

A scrutatori vengono designati i Signori: Mmontagnolo angelo, magon sabrina, menon tiziano.

Assume la Presidenza la Dott.ssa NNadia Romeo nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE e, constatata la legalità dell'adunanza, apre la discussione e chiede di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alle ore **17.24** ha inizio la trattazione del **punto n. 3)** iscritto all'o.d.g. avente ad oggetto “PROGETTO “PARCO AGROVOLTAICO” - APPROVAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO TRA LA SOCIETÀ AGROVOLTAICA S.R.L. E IL COMUNE DI ROVIGO - ASPETTI AMBIENTALI ED URBANISTICI” con la presenza di n. **28** Consiglieri: Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Businaro Giorgia, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Maniezzo Mattia, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia,

Montagnolo Angelo, Moretto Mattia, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Sette Damiano, Traniello Elisabetta. Sono assenti giustificati n. 3 Consiglieri: Rossini Antonio, Scaramuzza Gianmario, Noce Valentina. Risulta assenti n. 1 Consigliere: Aretusini Michele.

Illustra l'argomento l'Assessore all'Ambiente Dott.ssa Merlo.

Terminata la presentazione della proposta di delibera, la Presidente apre la discussione alla quale intervengono i Consiglieri Osti, Saccardin, Montagnolo, Gambardella, Rizzato, Bonvento, Azzalin. Alle richieste di precisazioni rispondono il Sindaco e l'Assessore Merlo.

La Presidente risponde alla richiesta del Consigliere Saccardin.

Il Segretario interviene per spiegare alcuni aspetti tecnici.

Nel frattempo rientra in aula il Consigliere Aretusini, mentre i Consiglieri Sette, Moretto e Maniezzo lasciano definitivamente la seduta.

Si registra l'ingresso in aula del Consigliere Salvaggio.

Non rilevando altre richieste di intervento, la Presidente chiude la discussione e apre le dichiarazioni di voto alle quali partecipano i Consiglieri Gambardella, Milan, Biasin, Rizzato, Masin.

Si registra l'uscita della Consigliera Businaro che quindi non partecipa alla votazione della proposta. La proposta di deliberazione viene quindi messa in votazione palese per appello nominale e approvata all'unanimità dei presenti.

Prima della votazione per l'immediata eseguibilità rientra la Consigliera Businaro, che partecipa alla votazione.

La deliberazione, con votazione per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

La registrazione della seduta è in corso di trascrizione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 15/04/2021 sono state approvate, sulla scorta delle indicazioni e dei pareri forniti da parte dei competenti Uffici Comunali, le specifiche osservazioni formulate in merito al progetto di impianto agro-fotovoltaico presentato nel procedimento autorizzativo unico regionale e provvedimento di VIA ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. Veneto n. 4/2016 (D.G.R.V. n. 568/2018) dalla società Agrovoltaica S.r.l., con sede in Badia Polesine (RO), Via Filippi, n. 21 – C.F./P.Iva 0160173029;
- tali osservazioni, regolarmente trasmesse alla Regione Veneto per le finalità connesse al suddetto procedimento autorizzativo, concludevano, sulla scorta del correlato parere in merito alla conformità urbanistica del progetto, nel senso della non conformità del progetto in questione alla vigente pianificazione urbanistica comunale;
- con ricorso notificato al Comune di Rovigo in data 12/05/2021 – ns. prot. 33620, la società Agrovoltaica S.r.l. ha impugnato avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per il Veneto la sopraccitata deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 15/04/2021, la nota delle Sezioni Edilizia Privata e Pianificazione del Comune di Rovigo del 04/02/2021, indirizzata alla Regione Veneto con prot. 8778 del 05/02/2021, il PAT del Comune di Rovigo, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 679 del 17/04/2012 e pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 36 in data 08/05/2012, nella parte in cui classifica le aree catastalmente censite *sub* foglio 14 mappali 185, 187, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 96 e foglio 15 mappali 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 45, 47, 9 come “*area ad elevata utilizzazione agricola*” e non come “*area agropolitana*”, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31/01/2013 (contenente le linee-guida regionali) allorché interpretata nel senso preteso dal Comune di Rovigo;
- con determinazione dirigenziale n. 1655 del 25/06/2021, il Comune di Rovigo ha affidato all'avv. Dario Meneguzzo apposito incarico legale per la difesa e la rappresentanza

nel suddetto contenzioso instaurato dinanzi al T.A.R. Veneto, portante n. di R.G. 447/2021, e si è conseguentemente costituito nel relativo giudizio, per ottenere il rigetto del ricorso;

- nel frattempo, a conclusione del procedimento amministrativo incardinato a livello regionale, ed a fronte delle motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA nei pareri n. 160 del 21/07/2021 e n. 165 del 29/09/2021 e di altri pareri e note endoprocedimentali, è stato adottato dalla Giunta Regionale del Veneto il Decreto n. 45 dell'11/10/2021, avente ad oggetto il provvedimento di VIA non favorevole e conseguentemente, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il diniego della domanda acquisita in data 29/12/2020 con prot. nn. 552136, 552163, 552189, 552248, 552260, 552274 e 552294, relativa al progetto denominato “Corte San Marco – Agricoltura 5.0 – Modernizzazione dell’attività agricola – Progetto Agrovoltaico” nel Comune di Rovigo (RO), proposto da Agrovoltaica S.r.l.;
- in data 10/12/2021 la società Agrovoltaica S.r.l. ha notificato al Comune di Rovigo (ns. prot. 89309) l’ulteriore ricorso R.G. 1490/2021 promosso innanzi il TAR Veneto volto ad ottenere l’annullamento, oltre che degli atti/provvedimenti già oggetto di impugnazione con il precedente ricorso R.G. 447/2021, dei seguenti ulteriori atti/provvedimenti: (i) Decreto n. 45 dell’11/10/2021 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso della Regione Veneto, recante adozione del provvedimento non favorevole di compatibilità ambientale; (ii) parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 165 del 29/09/2021; (iii) parere non favorevole al rilascio del provvedimento di VIA del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 160 del 21/07/2021 di cui al verbale della seduta del 29/09/2021; (iv) parere negativo della Soprintendenza, Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisito al protocollo regionale n. 325573 del 20/07/2021 di cui al verbale della seduta del 21/07/2021; (v) note dell’Ufficio Area marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria di Regione Veneto del 12/05/2021 prot. 0219647 e 20/07/2021 prot. 0324104; (vi) note della Provincia di Rovigo prot. 10713 del 14/05/2021, prot. 16206 del 19/07/2021 e prot. 18444 del 18/08/2021; (vii) nota della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria della Regione Veneto prot. 0324104 del 20/07/2021; (viii) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la Delibera del Consiglio Regionale 31/01/2013, n. 5, recante “*Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra*”, laddove interpretata nel senso preteso dal Comune di Rovigo e dalla Regione Veneto;
- il Comune di Rovigo, con il medesimo patrocinio, giusto incarico con determinazione dirigenziale n. 309 del 04/02/2022, si è costituito nel giudizio così incardinato dinanzi al T.A.R. Veneto e portante n. di R.G. 1490/2021, domandando il rigetto del ricorso per quanto di interesse;
- entrambi i citati giudizi pendenti avanti al T.A.R. Veneto *sub* R.G. 447/2021 e *sub* R.G. 1490/2021 sono ad oggi pendenti, con udienza pubblica fissata per il 26/01/2023;

**RILEVATO** che, nel frattempo, Agrovoltaica S.r.l. ha modificato il progetto precedentemente presentato nell’ambito del procedimento autorizzatorio incardinato a livello regionale, elaborando un nuovo progetto di impianto fotovoltaico, avente ad oggetto un campo agrovoltaico di potenza installata pari a 49 MWp, da realizzarsi nel territorio comunale di Rovigo e rientrante, sulla base di quanto dichiarato da Agrovoltaica S.r.l., nella tipologia elencata nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2 denominata “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW (fattispecie aggiunta dall’art. 31, co. 6, della L. 108/2021)”, nonché tra i progetti ricompresi nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell’Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide,

bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis;

**DATO ATTO** che:

- a seguito delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 apportate dal D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108, il suddetto progetto è stato quindi presentato nell’ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, la cui istruttoria tecnica è svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC (Codice progetto ID:8037);
- a seguito della fase di presentazione e consultazione al pubblico, sono state richieste integrazioni, secondo quanto previsto dall’art. 24, co. 4, del citato D.Lgs. 152/2006 da parte del Ministero della Cultura (prot. 78292 del 31/10/2022);
- come previsto dall’art. 19 della L.R. 4/2016, la Giunta Regionale del Veneto si riserva di formulare osservazioni mediante previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale VIA (ns. prot. 73381 dell’11/10/2022), il quale ha ritenuto che nell’ambito del procedimento ministeriale siano richiesti gli approfondimenti e le integrazioni di cui alla nota acquisita agli atti con prot. 81259 dell’11/11/2022;
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al Proponente, con nota acquisita agli atti del Comune di Rovigo al prot. 82435 del 16/11/2022, specifiche integrazioni, entro venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di protocollo, finalizzate all’espressione del parere della Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, richiedendo, tra l’altro, che vengano previste adeguate misure di compensazione, fornendo anche evidenza di accordi o impegni sottoscritti tra le parti a supporto di tali impegni ed eventuali garanzie economiche a supporto;

**TENUTO CONTO** che:

- il D.Lgs. 387/2003 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", all'art. 12 stabilisce che: *"Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"..... nonché "sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico"*;
- la L.R. 27/2013, all'art. 21, comma 1, precisa che: *"La Regione del Veneto, in armonia con i principi espressi dalla direttiva n. 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, ritiene lo sviluppo delle fonti rinnovabili fondamentale per la propria politica energetica in quanto, congiuntamente ai risparmi energetici e a un aumento dell'efficienza energetica, costituisce una parte importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra"*, inoltre al comma 3 dello stesso articolo prevede che: *"La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la competente commissione consiliare, approva un regolamento per la disciplina dei procedimenti autorizzativi previsti per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli stessi"*;
- la suddetta L.R. n. 27/2013, all'art. 22, prevede che: *"La Giunta regionale nell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 21 è tenuta a seguire i seguenti*

*principi e criteri direttivi: [...] d) prevedere che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico che si conclude con un provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate; e) prevedere che l'autorizzazione unica, che comprende tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la gestione dell'impianto, ivi comprese quelle di carattere paesaggistico e ambientale, costituisca titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e secondo le prescrizioni in essa contenute; [...] g) disporre con l'autorizzazione unica le eventuali misure compensative a favore del comune ove è realizzato l'impianto, in conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";*

**CONSIDERATO** che:

- il quadro normativo nazionale in tema di politiche energetiche nazionali ed, in particolare, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stato – anche sulla scorta delle previsioni di matrice sovranazionale - di recente modificato significativamente a mezzo delle previsioni di cui al D.Lgs. 199/2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, del D.L. 17/05/2022, n. 50, come convertito in L. 15/07/2022, n. 91 e della L.R. 17/2022 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”;
- il D.Lgs. 199/2021, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla L. 22/04/2021, n. 53, recando specifiche disposizioni, fra le altre, in materia di energia da fonti rinnovabili;
- il Legislatore nazionale, in tale contesto, ha fissato quale obiettivo nazionale minimo il conseguimento del 30% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, e in tale ambito l'obiettivo di incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, il tutto in coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC);
- in materia di fonti rinnovabili, l'art. 20 del D.Lgs. 08/11/2021, n. 199, reca la disciplina per l'individuazione di superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, demandando a *“uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del [presente] decreto”,* l'individuazione di *“principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili [...]”* (comma 1), precisando altresì che in tali decreti si provvederà a: *“a) dettare i criteri per l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalita' per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unita' di superficie, nonche' dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili; b) indicare le modalita' per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili”*

(comma 1); *Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa (comma 3);*

- lo stesso art. 20 del D.Lgs. 199/2021, ai commi 4 e 5, stabilisce che, in conformità ai principi e criteri di cui ai [futuri] decreti ministeriali, le Regioni debbano individuare, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le "aree idonee" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, rispettando, in sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee, "i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo";
- inoltre, l'art. 20 suddetto, al comma 6 (*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*) prevede che: "Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione";

**DATO ATTO** che la Regione del Veneto ha recentemente approvato la L.R. 19/07/2022, n. 17 recante "Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra", che:

- all'art. 1 stabilisce quanto segue: "La Regione del Veneto, nel perseguire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale ponendosi l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici";
- all'art. 3, recante "Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti", identifica le materie di tutela rilevanti al fine dell'individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione degli impianti;
- all'art. 4, recante "Valutazione delle istanze", precisa che: "1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 2, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 3, sono valutate dagli enti competenti avuto riguardo alla loro tipologia, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia. 2. Costituiscono altresì parametri per l'insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali: a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW: 1) la realizzabilità solo in forma di impianto agro-voltaico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2";

**DATO ATTO** che:

- la Regione del Veneto, con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30/06/2020, ha approvato il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), che all'art. 7 delle Norme Tecniche suddivide il territorio agricolo in “Aree Agropolitane” ed “Aree ad elevata utilizzazione agricola”, così come in sede di adozione dello stesso PTRC avvenuta mediante D.G.R.V. n. 372/2009;
- alla data odierna la Provincia di Rovigo, per espressa delega regionale ex art. 5 L.R. 17/2022, non ha ancora individuato *“le aree agricole di pregio così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b)”*;
- il Comune di Rovigo è dotato di “Piano di Assetto del Territorio” (PAT) approvato, ai sensi del 6° comma dell'art. 15 della L.R. 23/04/2004, n. 11, dalla Conferenza di Servizi svoltasi in data 10/02/2012, quindi ratificato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 679 del 17/04/2012 (B.U.R. n. 36 del 08/05/2012), in vigore dal 23/05/2012;
- a far data dall'approvazione del PAT, ai sensi dell'art. 48, comma 5bis, della L.R. 11/2004, il PRG ha assunto la valenza di primo Piano degli Interventi (PI) per le parti conformi al PAT;
- all'art. E5 delle N.T. del PAT, relativo alle aree ad elevata utilizzazione agricola, fra le “prescrizioni e vincoli” applicabili per le aree in questione, si prevede che: *“Gli interventi di realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili saranno consentiti in funzione e a servizio dell'attività agricola esistente e a condizione che le infrastrutture in funzione di detti impianti abbiano minore impatto possibile sul territorio agricolo interessato (es: linee elettriche interrato, ecc.)”*;

**DATO ATTO**, inoltre, che:

- il PAT suddivide il territorio agricolo in “Aree ad elevata utilizzazione agricola” ed “Aree Agropolitane”, e che le caratteristiche di tali aree, definite nelle Norme Tecniche, sono coerenti rispetto alle definizioni contenute all'art. 7 delle Norme Tecniche del PTRC approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 62 del 30/06/2020;
- l'art. E5 delle N.T. del PAT, relativo alle aree ad elevata utilizzazione agricola, stabilisce che: *“Trattasi delle zone a prevalente destinazione agricola, poste al di fuori degli ambiti delle aree di urbanizzazione consolidata, edificazione diffusa, delle aree di riordino edilizio e urbanistico della zona agricola, caratterizzate dalla presenza di aziende agricole di notevole rilevanza sul piano occupazionale ed imprenditoriale, i cui terreni conservano elevate qualità agronomiche. Il P.A.T. riconosce inoltre a tali zone un valore paesaggistico in quanto hanno mantenuto le caratteristiche peculiari del paesaggio agricolo di pianura: ampi spazi aperti che consentono all'osservatore di arrivare con lo sguardo alla linea dell'orizzonte senza ostacoli costruiti interposti che ne interrompino l'unitarietà percettiva”*;
- il PAT classifica l'area oggetto di intervento come “Area ad elevata utilizzazione agricola”, mentre la cartografia del PTRC individua la stessa come “Area Agropolitana”;

**RITENUTO**, sul piano generale, che le disposizioni del PAT risultino coerenti con quelle del PTRC, atteso che il Comune, nell'elaborazione del proprio strumento urbanistico, ha semplicemente provveduto ad una più dettagliata individuazione delle aree ad elevata utilizzazione agricola, classificazione peraltro poi approvata dalla Regione;

**RILEVATO** che il PAT vigente non risulta conforme alle recenti disposizioni normative in tema di impianti fotovoltaici;

**RICORDATO** che, ai sensi:

- dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione in sede di conferenza dei servizi *“costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”*; pertanto, fermo restando quanto sopra riportato in merito alla vigente pianificazione urbanistica, è in capo all'Amministrazione la possibilità di esprimere



parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, prendendo atto della conseguente variazione dello strumento urbanistico;

- dell'art. 6, co. 12, del D.Lgs. 152/2006 *"Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere"*;

**RILEVATO** che il Parco Agrovoltaico in parola costituisce una risorsa strategica fondamentale per rispondere efficacemente al fabbisogno energetico e, dunque, favorisce lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, specie in un così delicato momento storico, coniugando la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con la conduzione agricola dei terreni e preservando, altresì, le caratteristiche del suolo e la sostenibilità ambientale;

**TENUTO CONTO** che la realizzazione del Parco Agrovoltaico *de quo* si presta, quindi, a conseguire l'obiettivo di una transizione energetica verso fonti green, nel contempo garantendo il miglioramento della qualità del suolo, la mitigazione della crisi climatica e l'incremento della biodiversità della flora e della fauna, in linea con gli orientamenti di cui alla normativa sia europea (ad es. Direttiva 2009/28/CE) sia nazionale (tra cui va ricordato, da ultimo, il D.L. 17/05/2022, n. 50 convertito in L. 15/07/2022, n. 91), e conciliandosi altresì pienamente con le strategie energetiche nazionali delineate dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), ove figura specificatamente l'obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la diffusione di grandi impianti fotovoltaici a terra;

**RILEVATO**, altresì, che nelle more della suddetta procedura di VIA di competenza statale (avviata con nota acquisita agli atti del Comune di Rovigo ns. prot. 72411 del 07/10/2022) nell'ambito della quale l'Amministrazione Comunale di Rovigo non ha ritenuto di presentare le proprie osservazioni – sono intervenuti tra la società Agrovoltaica S.r.l. e questo Ente, anche tramite i rispettivi legali, specifici contatti e confronti volti a riflettere e discutere in merito ai possibili risvolti positivi derivanti dalla realizzazione nel territorio del Comune di Rovigo del suddetto progetto, in considerazione delle modifiche tecniche apportate all'originario progetto di realizzazione del campo agrovoltaico in questione ed in particolare tenendo conto che *l'impianto fotovoltaico, (i) andrà ad integrarsi con l'esistente attività agricola grazie al mantenimento della coltivazione di cereali e leguminose negli spazi liberi tra le file dei pannelli solari, così da garantire la gestione agricola esistente con l'adozione di pratiche colturali meno forzate e più rispettose della biodiversità; (ii) sarà in grado di produrre energia sufficiente a coprire i consumi di circa 24.000 famiglie, consentendo al Comune di Rovigo di ottimizzare il processo di decarbonizzazione e di raggiungere gli obiettivi di autosufficienza indicati da processo di transizione energetica; (iii) non sarà percepibile da parte di chi transita per le carrarecce adiacenti al futuro impianto agrovoltaico, in quanto non solo verrà mantenuto l'attuale paesaggio agrario, ma verranno implementate le essenze arboree di altezza tale da mitigare le strutture fotovoltaiche;*

**ATTESO** che, a seguito delle richieste del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (prot. 82435 del 16/11/2022) e dei vari contatti tra le parti, la società Agrovoltaica S.r.l. ha trasmesso al Comune di Rovigo una proposta irrevocabile di accordo, acquisita agli atti giusto prot. 86984/2022 del 02/12/2022, allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), con la quale la Proponente si rende disponibile a porre in essere le misure compensative previste all'art. 5 a favore del Comune di Rovigo, volte a realizzare interventi migliorativi della viabilità locale ed a concorrere alla valorizzazione del territorio;

**VISTO** il D.M. 10/09/2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", pubblicato nella Gazz. Uff. 18/09/2010, n. 219, alla parte III –



Procedimento unico, al punto 14.15 prevede che: "*Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida*";

**PRECISATO** che ai sensi del suddetto Decreto, "*le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune*";

**RITENUTO** che le misure compensative proposte dalla società Agrovoltaica S.r.l., nell'ambito del progetto oggetto di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, sono compatibili con i criteri descritti dal suddetto decreto;

**DATO ATTO** che:

- tra le misure compensative individuate nella proposta irrevocabile di accordo allegata alla presente, parte integrante del presente atto, è prevista la cessione al Comune di Rovigo a titolo gratuito di una fascia perimetrale dell'area di impianto, sul lato est, finalizzata alla realizzazione di una strada che da Via dei Mille permetterà l'accesso all'impianto fotovoltaico, oltrechè al limitrofo impianto di compostaggio, al quale ad oggi si accede solo da Via Curtatone, con notevole impatto sotto il profilo viabilistico;
- nel predetto accordo è, inoltre, prevista l'erogazione a favore del Comune di Rovigo della somma pari ad € 90.000,00 quantificata dalla Sezione Patrimonio, per l'acquisizione della fascia di terreno necessaria al completamento del suddetto collegamento viario;
- all'art. E18, punto 18.7 delle NT del PAT è previsto che: "*L'impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali autorizzato con DGRV n°2579 del 19.12.1995, localizzato tra le due frazioni di Boara Polesine e Mardimago in caso di ampliamento potrà utilizzare l'area agricola adiacente adottando idonee misure di mitigazione atte a ridurre gli effetti negativi dell'attività insediata attraverso la realizzazione di un terrapieno alberato lungo il perimetro dell'area interessata. Inoltre al fine di ovviare al problema del traffico in entrata ed in uscita dall'impianto che attraversa i centri frazionali creando situazioni di disagio, sarà possibile realizzare una nuova viabilità privata che delimiti lo scolo Pestrina e s'innesti su via Calatafimi, anche in questo caso sarà necessario adottare idonee misure di mitigazione atte a ridurre l'impatto ambientale (materiali costruttivi, alberature...)*";

**RILEVATO** che il tracciato della nuova strada, come da estratto cartografico allegato alla presente (allegato 2), prevede un collegamento viario con Via dei Mille anziché con Via Calatafimi, come previsto nella VAS e recepito nelle NT del vigente PAT, per cui l'approvazione del progetto dovrà costituire variante alle NT del PAT, oltre che essere recepita nel Piano degli Interventi ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

**DATO ATTO** che il tracciato della strada di progetto, individuata nell'allegato 2, in fase di progettazione esecutiva, potrà subire limitate modifiche funzionali a garantire l'assetto idraulico e generale dell'area;

**PRESO ATTO** che, a fronte della suddetta proposta, l'Amministrazione Comunale ha prospettato la possibilità di addivenire alla conclusione di un accordo con la società Agrovoltaica S.r.l., ciò alla luce dei benefici che deriverebbero per la comunità e per il territorio dalla realizzazione del progetto di parco agrovoltaico e misure di compensative proposte;

**CONSIDERATO**, dunque, che l'accettazione della proposta di accordo *de qua* risulterebbe conforme all'interesse pubblico in quanto risponde ai sopra riferiti obiettivi generali di carattere economico, sociale ed ambientale;

**RITENUTO**, quindi, che la proposta irrevocabile di accordo avanzata dalla società Agrovoltaica S.r.l. sia meritevole di approvazione, al fine di definire le misure compensative proposte a favore del Comune di Rovigo, volte a realizzare interventi migliorativi della

viabilità locale ed a concorrere alla valorizzazione del territorio, nonché a giungere ad una soluzione bonaria delle controversie pendenti;

**VISTO:**

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021 con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, la relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, il Bilancio di Previsione esercizio 2022/2024 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.148 del 27/04/2022, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (PIAO);
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- il “Regolamento di contabilità armonizzata”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/2017;
- il Decreto Sindacale n. 43 dell’11/11/2022 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali derivanti dalla nuova macrostruttura e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di assenza o impedimento;
- che il responsabile del procedimento in oggetto, in mancanza di atto di designazione espresso, è l’ing. Marzia Rizzi Dirigente del Settore "*Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità*";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell’art. 49, co. 1 ed art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

- dei Responsabili dei Servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica, ossia Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive: Favorevoli;
- del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;

per le motivazioni di cui in premessa e constatato che la votazione, espressa in forma palese per appello nominale a cura del Segretario Generale, ha dato il seguente esito, come proclamato dalla Presidente:

- presenti n. **26** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Traniello Elisabetta.

- favorevoli n. **26** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Traniello Elisabetta.

- contrari: **nessuno**

- astenuti: **nessuno**

## DELIBERA

1. **di dare atto** che quanto in premessa indicato forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **di prendere atto** della proposta irrevocabile di accordo (acquisito agli atti dell'Ente, prot. 86984/2022 del 02/12/2022) - il cui schema è allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato 1**);
3. **di approvare** i contenuti della suddetta proposta di accordo e di condividere le misure di compensazione ivi previste;
4. **di dare mandato** al Dirigente del Settore "*Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità*" di procedere con la sottoscrizione dell'accordo suddetto, con le eventuali modifiche non sostanziali necessarie ai fini della tutela del pubblico interesse;
5. **di dare mandato** al Sindaco o suo delegato, in sede di futura Conferenza dei Servizi che si terrà nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica regionale, di esprimere parere favorevole, sotto il profilo urbanistico, alla realizzazione dell'impianto, dando atto che lo stesso comporta variante urbanistica al PAT funzionale all'assegnazione all'area dell'idonea classificazione urbanistica ("Area Agropolitana"), nonché variante urbanistica al PI, propedeutica alla realizzazione in zona agricola delle opere connesse all'impianto medesimo;
6. **di dare mandato** al Sindaco o suo delegato, in sede di futura Conferenza dei Servizi che si terrà nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica regionale, di esprimere parere favorevole alla realizzazione del collegamento viario (strada) verso Via dei Mille citato in premessa, e di cui all'allegato estratto cartografico (**Allegato 2**), dando atto che la realizzazione di tale opera comporta variante urbanistica al PAT (in particolare all'art. E18, punto 18.7 delle NT) ed al PI con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
7. **di precisare** che sono fatte salve eventuali procedure in tema di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Incidenza Ambientale (VincA) e Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) del caso per gli aspetti urbanistici;
8. **di demandare** ad eventuale (se necessaria) futura variante urbanistica al PI l'individuazione dell'area per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 500 kWp che la ditta proponente realizzerà quale ulteriore misura di compensazione;
9. **di dare atto** che resta in capo al Dirigente del Servizio Edilizia Privata l'espressione del parere, in sede di futura Conferenza dei Servizi regionale, in merito al rilascio del Permesso di Costruire per la realizzazione dell'impianto in parola;
10. **di dare atto** che, in base alla normativa in premessa citata, rimane impregiudicata qualsiasi ulteriore richiesta e/o misura da parte degli Enti coinvolti in sede di Conferenza di Servizi regionale per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio finale/Autorizzazione Unica;
11. **di conferire mandato** al competente Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità di quantificare gli oneri a carico del bilancio conseguenti alla sottoscrizione dell'allegato accordo comunicandoli quanto prima al Settore Finanziario per lo stanziamento dei relativi fondi nel bilancio di previsione 2023/2025;
12. **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio *on-line* del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla

pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

13. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti degli organi di indirizzo politico" del sito web istituzionale dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on-line, nonché nella sottosezione "Pianificazione e governo del territorio";

14. **di dichiarare** il presente atto, a seguito di separata votazione per alzata di mano, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza per la ditta Proponente/parte ricorrente di depositare in giudizio formale rinuncia ai ricorsi R.G. 447/2021 e 1049/2021, nonché per la prosecuzione dell'istruttoria del procedimento in corso (VIA statale), il cui esito è proclamato dalla Presidente:

- presenti n. **27** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Businaro Giorgia, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Traniello Elisabetta.

- favorevoli n. **27** Consiglieri: Aretusini Michele, Azzalin Graziano, Bagatin Benedetta, Balzan Margherita, Bertacin Riccardo, Biasin Elena, Bonvento Marco, Borsetto Ottavio, Businaro Giorgia, Chendi Nello, Gaffeo Edoardo, Gambardella Monica, Giannese Roberto, Magon Sabrina, Masin Matteo, Menon Tiziano, Milan Mattia, Montagnolo Angelo, Nale Caterina, Osti Giorgio, Raise Micaela, Rizzato Lorenzo, Romagnolo Alessandro, Romeo Nadia, Saccardin Federico, Salvaggio Giovanni, Traniello Elisabetta.

- contrari: **nessuno**

- astenuti: **nessuno**

---

*TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLA DISCUSSIONE DELLA DELIBERA N. 80/2022 – PUNTO 3) DELL'O.D.G. "PROGETTO "PARCO AGROVOLTAICO" - APPROVAZIONE PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO TRA LA SOCIETÀ AGROVOLTAICA S.R.L. E IL COMUNE DI ROVIGO - ASPETTI AMBIENTALI ED URBANISTICI"*

**- OMISSIS -**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Alessandro Ballarin

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
Nadia Romeo

*Documento sottoscritto con firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale*



# COMUNE DI ROVIGO

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione di  
Consiglio Comunale n° 121 del 02/12/2022

**OGGETTO: PROGETTO “PARCO AGROVOLTAICO” - APPROVAZIONE  
PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO TRA LA SOCIETÀ  
AGROVOLTAICA S.R.L. E IL COMUNE DI ROVIGO - ASPETTI  
AMBIENTALI ED URBANISTICI.**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni: Il sottoscritto Dirigente ing. Scalabrin Christian esprime il suo parere per la sola propria competenza urbanistica assegnatagli

Rovigo, 02/12/2022

IL DIRIGENTE  
Christian Scalabrin

*Documento sottoscritto con firma digitale*

**Al Signor Sindaco  
del COMUNE DI ROVIGO**

**PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO  
tra la Società Agrovoltaica S.r.l. e il Comune di Rovigo**

i Signori Gianluca Miccoli, nato a Termoli (CB) il 7 agosto 1984, residente a Riva del Po (FE), via Roma n. 44, codice fiscale MCCGLC84M07L113K, in qualità di Amministratore Delegato *pro tempore*, e Marco Cerchio, nato ad Asti, il 12 giugno 1972, residente a Riva presso Chieri (TO), via Gardezzana n. 3, codice fiscale CRCMRC72H12A479Y, in qualità di Presidente *pro tempore*, della Società Agrovoltaica S.r.l., codice fiscale 01601730292, con sede legale in Badia Polesine (RO), via Filippin. 21, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "**Proponente**".

**PREMESSO CHE**

- 1) la Proponente ha deciso di promuovere una iniziativa imprenditoriale basata su una virtuosa integrazione fra impiego agricolo e utilizzo fotovoltaico del suolo, ossia un connubio (cd. "*ibridazione*") fra due utilizzi produttivi del suolo finora considerati alternativi (il **Parco Agrovoltaico**);
- 2) nella definizione di Parco Agrovoltaico rientrano l'impianto fotovoltaico e le relative opere accessorie e di collegamento, tra le quali possono essere annoverate le opere di fondazione, se necessarie, le cabine elettriche e le linee di allaccio alla rete elettrica nazionale, i cavidotti interrati per l'interconnessione delle suddette cabine, le strade d'accesso e la viabilità;
- 3) più in dettaglio, il progetto del Parco Agrovoltaico, da attuarsi nel territorio di Rovigo in località Corte San Marco, prevede inseguitori (circa 50 MW) e storage (circa 50 MW);
- 4) il Parco Agrovoltaico in questione sarà fortemente innovativo e in grado di coniugare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con la conduzione agricola dei terreni, preservando altresì le caratteristiche pedologiche del suolo;
- 5) a tale fine, la Proponente, in data 26 dicembre 2020, ha richiesto alla Regione Veneto, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, della L.R. n. 4/2016, dell'art.12, comma 3, D. Lgs 387/2003, della D.G.R.V. 8 agosto 2008 n. 2204, della D.G.R.V. 5 maggio 2009 n. 1192 e della D.G.R.V. 4 agosto 2009 n. 2373, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- 6) all'interno del citato procedimento, è stata presentata istanza ai sensi

dell'art. 27bis del D. Lgs. 152/2006 per l'avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento di V.I.A.;

7) tramite Decreto 11 ottobre 2021 n. 45 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso la Regione Veneto non ha ammesso a VIA il progetto;

8) detto provvedimento e altri atti (tra cui, con altro ricorso, la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Rovigo del 15 aprile 2021 n. 93 con oggetto "*formulazione del parere e delle osservazioni al progetto agrovoltaico - procedimento autorizzativo unico regionale e provvedimento di via ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e della L.R.4/2016 - D.G.R. n. 568/2018*") sono stati impugnati dalla Proponente innanzi al T.A.R. Veneto e i giudizi sono ad oggi pendenti, sub r.g. 447/2021 e sub r.g. 1490/2021, con udienza pubblica fissata per il 26.01.2023;

9) la Proponente a seguito della predisposizione e diffusione delle Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrovoltaici e dell'avvento del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108, che ha modificato il Testo Unico dell'Ambiente (L. 152/2006) e attribuito al Comitato VIA Statale la competenza sui progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW - ha successivamente affinato e modificato il proprio progetto, prevedendo, in particolare la realizzazione di impianto fotovoltaico sostenibile, che **(i)** andrà ad integrarsi con l'esistente attività agricola grazie al mantenimento della coltivazione di cereali e leguminose negli spazi liberi tra le file dei pannelli solari, così da garantire la gestione agricola esistente con l'adozione di pratiche colturali meno forzate e più rispettose della biodiversità; **(ii)** sarà in grado di produrre energia sufficiente a coprire i consumi di circa 24.000 famiglie, consentendo al Comune di Rovigo di ottimizzare il processo di decarbonizzazione e di raggiungere gli obiettivi di autosufficienza indicati da processo di transizione energetica; **(iii)** non sarà percepibile da parte di chi transita per le carrarecce adiacenti al futuro impianto agrovoltaico, in quanto non solo verrà mantenuto l'attuale paesaggio agrario, ma verranno implementate le essenze arboree di altezza tale da mitigare le strutture fotovoltaiche;

10) detto progetto è stato indi proposto nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Codice progetto ID:8037 e, attualmente, è in fase di presentazione e consultazione al pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 24, comma 2 e 5, del citato D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 della L.R. Veneto n. 4/2016;

11) come noto, l'agrovoltaico in generale e il Parco Agrovoltaico in particolare permettono una transizione energetica verso fonti *green*, con miglioramento della



qualità del suolo, mitigazione della crisi climatica e incremento della biodiversità della flora e della fauna, sostenuta a livello sia europeo (tra cui Direttiva 2009/28/CE) sia nazionale (di recente, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con L. n. 91 del 15 luglio 2022). A tale riguardo, va osservato come il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che delinea le strategie energetiche nazionali per il periodo 2020-2030, intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra;

12) notevoli sono i benefici che l'Amministrazione comunale di Rovigo può trarre dal Parco Agrovoltaiico, sia indiretti (stante l'indotto generato) sia diretti (il Parco Agrovoltaiico dovrà essere censito in catasto come D/1 e sarà assoggettato a IMU, con gettito maggiore rispetto a quanto derivante attualmente dagli stessi terreni);

13) l'utilizzo della risorsa fotovoltaica non è soltanto imprescindibile e necessario al processo di decarbonizzazione previsto dalla normativa Europea e Nazionale citata, ma anche una risorsa chiave per favorire lo sviluppo energetico del paese, nonché uno sviluppo economico e sociale del Comune stesso, costituendo quindi una importante risorsa per la stessa amministrazione comunale;

14) inoltre, la Proponente si rende disponibile a porre in essere le misure compensative previste al successivo art. 5 a favore del Comune di Rovigo, volte a realizzare interventi migliorativi alla viabilità locale e a concorrere alla valorizzazione del territorio;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

a far parte integrante della presente Proposta, Agrovoltaiica S.r.l., *ut supra* rappresentata, propone al Comune di Rovigo di stipulare il seguente ACCORDO:

#### **Articolo 1 – PREMESSE**

Le citate premesse costituiscono parte integrante del presente accordo (per brevità denominato anche l'**Accordo**).

#### **Articolo 2 – OGGETTO**

Con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare i propri rapporti presenti e futuri relativi alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico di cui sopra, nel territorio di Rovigo, in località Corte San Marco.

Il Comune di Rovigo, nell'interesse della collettività e ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti

*energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* e del D.M. 10 settembre 2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in specie dell'Allegato 2 ("Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative"), riconosce al progetto relativo alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico fondamentale importanza e rilevante interesse pubblico.

### **Articolo 3 – SCOPO E SVILUPPO DELL'ACCORDO**

La Proponente e il Comune di Rovigo si impegnano a darsi reciproco supporto e a collaborare in modo leale e trasparente allo sviluppo del progetto agrovoltaiico per conseguire, senza aggravio del procedimento e compatibilmente con le attività istruttorie in capo ai competenti uffici comunali, la realizzazione e funzionalità produttiva del Parco Agrovoltaiico, avuto riguardo, in particolare, ai seguenti elementi:

- a) espressione di atti e pareri di competenza del Comune per la realizzazione del Parco Agrovoltaiico, in conformità a norme, leggi e regolamenti comunque applicabili e nelle forme prescritte;
- b) attivazione degli strumenti previsti dalla vigente normativa, e per quanto di propria competenza, idonei ad ottimizzare i tempi di ottenimento per la Proponente di autorizzazioni di Enti di rango superiore per la realizzazione e l'esercizio del Parco Agrovoltaiico, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Proponente si impegna alla realizzazione e all'erogazione di quanto previsto all'articolo 5, nei termini ivi definiti.

### **Articolo 4 – TERMINI, DURATA E CONDIZIONI SOSPENSIVE**

Il presente Accordo è vincolante ed efficace tra le Parti sin dalla data della sua sottoscrizione, avendo inteso le Parti stesse regolare con esso i propri rapporti presenti e futuri relativi alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico.

Il presente Accordo potrà dirsi correttamente e pienamente adempiuto solo una volta assolti tutti gli oneri di cui ai successivi articoli 5 e 6.

### **Articolo 5 – OBBLIGHI DELLA PROPONENTE**

La Proponente assume, a titolo di proposta irrevocabile, gli impegni che seguono:

- a) la cessione al Comune di Rovigo, a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della futura cessione, di una fascia perimetrale dell'area di impianto posta sul lato est – per la quale è stato stipulato dalla

stessa Proponente preliminare di compravendita con i relativi proprietari – come puntualmente rappresentata nell'ALLEGATO 1, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo, entro il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla richiesta del Comune di Rovigo, una volta verificatesi da parte del Comune stesso le condizioni di fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria, nonché i presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità;

**b)** la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento monassiale di potenza pari a 500 Kwp, da posizionare su terreno indicato e messo a disposizione dal Comune stesso.

L'attività della Proponente comprenderà, a cure e spese della stessa, la progettazione preliminare a fini autorizzativi (ma esclusa l'autorizzazione), la preparazione di invio e richiesta di connessione a Enel (con costo a carico della Proponente sino a euro 50.000,00), la progettazione esecutiva dell'intero impianto, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali (strutture di sostegno; pannelli fotovoltaici di ultima generazione, tier I, con potenza 500W bifacciali; recinzione perimetrale; illuminazione; sistema di allarme; strutture di contenimento inverter e quadri di stringa; inverter e relative impiantistiche elettriche di interconnessione all'interno dell'area di impianto-linee dc, BT e MT e dati). La Proponente si farà carico dell'installazione, presso l'impianto, di un adeguato sistema di videosorveglianza, così come anche previsto all'ALLEGATO 1. La Proponente si impegna altresì alla manutenzione ordinaria dell'impianto per 5 (cinque) anni, restando in capo al Comune gli oneri di cui al successivo articolo 6; il collaudo dell'impianto di cui sopra avverrà a cura e spese del Comune di Rovigo, fermo restando che la Proponente si obbliga a concorrere a tali spese mediante versamento della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00);

**c)** l'erogazione della somma di € 100.000,00 (centomila/00) vincolata alla riqualificazione di aree verdi urbane attrezzate con particolare attenzione verso la fruizione dei bambini, giovani e diversamente abili, in uno spazio che sarà messo a disposizione dal Comune, nei termini *infra* delineati;

**c-bis)** l'erogazione della somma di € 90.000,00 (novantamila/00), vincolata all'acquisizione di una fascia di terreno che collega l'area perimetrale dell'impianto a Via Dei Mille, funzionale alla realizzazione di un nuovo collegamento stradale. Le misure che il Comune potrà realizzare, subordinatamente al verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria, nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità, con l'importo versatogli dalla Proponente, sono riportate in ALLEGATO 1;

**d)** la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi presentati avanti al T.A.R. Veneto, Sezione II, iscritti ai nn. 447/2021 e

1490/2021 di R.G., mediante deposito di formale istanza di improcedibilità entro il termine perentorio ed essenziale del 10/12/2022, con rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento danni;

**e)** il versamento in favore del Comune di Rovigo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del medesimo, della somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in sostituzione degli impegni di cui alle precedenti lett. **a)** e **c-bis)**, nel caso in cui il Comune, per qualsivoglia motivo, non si trovasse nella condizione di poter finanziare e realizzare la viabilità di collegamento con via Dei Mille (strada) di cui sopra; tale somma verrà destinata dal Comune alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della viabilità esistente nei pressi dell'area dell'impianto e in aree ad essa limitrofe.

Gli impegni della Proponente di cui al presente articolo – diversi da quello di cui alla lett. d) che precede – saranno adempiuti dopo aver ottenuto i titoli abilitativi per la realizzazione dell'impianto e dopo che gli stessi saranno divenuti inoppugnabili, ovvero dal momento in cui, pur in pendenza di eventuale ricorso avverso i detti titoli, i lavori di realizzazione del Parco Agrovoltaiico vengano comunque iniziati, nei seguenti tempi:

- 1.** il trasferimento della fascia di terreno lato est verrà eseguito entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta del Comune di Rovigo, subordinatamente al verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria del progetto della strada, nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità;
- 2.** la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a 500 KWp verrà eseguita a richiesta del Comune di Rovigo subordinatamente alla previsione a bilancio delle somme necessarie alle attività a carico del Comune stesso e previa individuazione, da parte del Comune di Rovigo, dell'area di realizzazione ritenuta tecnicamente idonea ad ospitare l'impianto. Da tale momento inizierà la progettazione e la realizzazione si concluderà con l'allaccio alla rete nazionale dell'impianto. Da quest'ultimo momento decorrerà il periodo di 5 anni di manutenzione ordinaria a carico della Proponente. La durata delle attività necessarie per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto è orientativamente di un anno e le Parti precisano che detta durata non dipende esclusivamente dalla Proponente e, pertanto, è indicativa;
- 3.** la somma di € 100.000,00 (centomila/00) sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui i titoli abilitanti per eseguire i lavori sono divenuti inoppugnabili, ovvero dalla data di inizio dei lavori, se avvenuta in pendenza di ricorso; detto importo sarà versato sul conto corrente della Tesoreria Comunale.
- 4.** la somma di € 90.000,00 (novantamila/00) sarà corrisposta a seguito del

rilascio del titolo abilitativo, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Rovigo, fermo restando che i titoli abilitativi siano divenuti inoppugnabili ovvero dalla data di inizio lavori, se avvenuta in pendenza di ricorso. Detto importo sarà versato sul conto corrente della Tesoreria Comunale.

Rimane impregiudicata qualsiasi ulteriore richiesta e/o misura da parte degli Enti coinvolti in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio finale/Autorizzazione Unica.

## **Articolo 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune di Rovigo si impegna, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, per quanto di propria esclusiva competenza e compatibilmente con le attività istruttorie in corso presso i competenti uffici, ad adottare tutti gli atti tesi a consentire lo sviluppo, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto da parte della Proponente ai sensi della normativa applicabile e conformemente al contenuto del presente accordo.

Il Comune di Rovigo si impegna a fornire collaborazione, supporto ed assistenza, in conformità alla normativa applicabile, alla Proponente e/o ai suoi legittimi successori ai sensi del presente articolo, in ordine a procedimenti e provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione del Parco Agrovoltico (incluso quello di VIA e relativa conferenza di servizi), per quanto di propria esclusiva competenza e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa, e in tutte le sedi competenti.

Il Comune di Rovigo, per quanto di propria esclusiva competenza e nei limiti di legge, si impegna altresì a non aggravare/ritardare, in un'ottica di fattiva collaborazione e compatibilmente con le attività istruttorie in capo ai competenti uffici comunali, l'iter autorizzativo pendente avanti ad altre Amministrazioni.

Il Comune di Rovigo si obbliga, una volta realizzata la strada sulle aree cedute dalla Proponente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, a consentire l'accesso alla stessa dal Parco Agrovoltico.

Il Comune rilascerà le autorizzazioni e/o concessioni necessarie solamente in presenza di pratiche e di istanze correttamente presentate dalla Proponente o da eventuali aventi causa e/o successori e complete della necessaria documentazione, al ricorrere dei presupposti e nei limiti di cui alle normative vigenti.

Il Comune di Rovigo, relativamente all'impegno della Proponente di cui all'articolo 5, lettera b), assumerà tutti gli obblighi e oneri di messa a disposizione dell'area e di predisposizione dell'accesso con mezzi pesanti, nonché tutti i costi e

comunque gli oneri di connessione (salvo la preparazione di invio e richiesta di connessione a Enel (con costo a carico della Proponente sino a euro 50.000,00) e l'ottenimento delle autorizzazioni dovute.

### **Articolo 6-BIS – REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DA PARTE DEL COMUNE (STRADA)**

Le parti riconoscono reciprocamente che il Comune di Rovigo non assume con il presente accordo l'obbligo di realizzazione della viabilità di collegamento a via Dei Mille di cui ai precedenti articoli. Confermando l'interesse dell'Amministrazione alla realizzazione della strada di cui trattasi, rimane tuttavia reciprocamente inteso tra le Parti che permane nella libera determinazione del Comune provvedere o meno alla realizzazione, verificata la fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria dell'opera, nonché i presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità. Al riguardo, la Proponente riconosce di non poter pretendere alcunché dal Comune in caso di mancata realizzazione della strada di cui al presente accordo.

### **Articolo 7 – IMPRENDITORIA**

Per la fornitura e i lavori di ingegneria da appaltare connessi alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico e alla successiva gestione, la Proponente, si impegna, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ad attuare iniziative che possano consentire il coinvolgimento dell'imprenditoria locale. In particolare, la Proponente si impegna a porre in essere nei piani di Committenza misure a favore della piccola e media impresalocale, atte a consentire in concreto, sia nelle commesse sia nelle sub-commesse, l'eventuale partecipazione della suddetta.

### **Articolo 8 – GARANZIE**

La Proponente, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 5 del presente Accordo, si impegna a consegnare al Comune idonee polizze fidejussorie dell'importo:

- di euro 900.000,00 (novecentomila/00) a garanzia delle opere compensative di cui all'art. 5, lett. b) (impianto fotovoltaico da 500 kWp);
- di euro 250.000,00 (duecentocinquantomila/00) a garanzia delle opere compensative di cui all'art. 5, lett. a) (area in cessione), lett. c) (riqualificazione di aree verdi urbane), lett. c-bis) (fascia di terreno di terzi da acquisire), ovvero lett. c) (riqualificazione di aree verdi urbane) ed e) (versamento per avvenuta carenza di interesse da parte del Comune alla

realizzazione viabilità/strada).

Entrambe le polizze saranno consegnate all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio conclusivo del procedimento.

Le garanzie fidejussorie devono essere rilasciate da primarie imprese bancarie o assicurative, con adeguato rating, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. Le garanzie fidejussorie devono prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Rovigo. La polizza fideiussoria dell'importo di euro 900.000,00 (novecentomila/00) sarà svincolata ad avvenuto collaudo positivo delle opere di realizzazione dell'impianto previsto dall'articolo 5, lettera b); la stessa polizza, su richiesta della ditta Proponente, potrà essere progressivamente sostituita con polizze di ammontare via via ridotto, in relazione alla progressione dei lavori, previo collaudo parziale favorevole delle opere medio-tempore realizzate.

La polizza fidejussoria dell'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle obbligazioni assunte all'articolo 5, lettere a), c) e c-bis); la stessa polizza potrà essere ridotta, su richiesta della ditta Proponente, alla cifra di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) all'adempimento da parte della Proponente dell'impegno di cui all'art. 5, lettera c).

Il Comune dovrà autorizzare lo svincolo delle suddette polizze entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Proponente, qualora ne ricorrano i presupposti. Gli obblighi di cui al presente articolo costituiscono clausola risolutiva espressa a favore del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

## **Articolo 9 – CONDOTTA ETICA**

Le Parti dichiarano e garantiscono che, con riferimento alla negoziazione, stipula ed esecuzione del presente Accordo, non hanno violato né violeranno la normativa anti-mafia e le leggi anti-corrruzione applicabili, ivi incluse la Legge n. 190/2012, il codice penale italiano, il D.Lgs. n. 231/2001, il D.Lgs. n. 159/2011, i trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione



dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

#### **Articolo 10 – NORME INTEGRATIVE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nella L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **Articolo 11 – OBBLIGHI ULTERIORI**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione e all'esecuzione del presente Accordo sono a carico della Proponente, con richiesta di ogni beneficio di Legge applicabile.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa.

#### **Articolo 12 – VARIE**

Le Parti dichiarano che, con la perfetta esecuzione di impegni ed obblighi di cui al presente accordo, non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per i titoli in premessa.

Nel caso in cui non si concluda positivamente il procedimento di VIA statale e/o il rilascio dei successivi titoli abilitanti, ovvero essi vengano annullati giudizialmente, le Parti non potranno pretendere alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo l'una dall'altra. La Proponente dichiara di essere consapevole di non poter far valere alcun affidamento sulla positiva e definitiva conclusione del procedimento di VIA statale e/o del rilascio dei successivi titoli abilitanti, né far valere eventuali responsabilità da contatto sociale nei confronti del Comune di Rovigo.

Il Comune di Rovigo autorizza sin d'ora la cessione da parte della Proponente a favore di terzi dei propri diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo, fermo restando che il terzo cessionario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per essere parte contrattuale dell'Amministrazione e fermo restando l'obbligo, per la Proponente, di informare previamente il Comune della decisione, il quale potrà opporsi motivatamente solo per carenza dei predetti requisiti in capo al cessionario. Qualsiasi terzo cessionario, subentrante alla Proponente, diventerà titolare di tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima nei confronti del Comune.

Parte Proponente si impegna fin d'ora a riportare in modo esplicito e per esteso su ogni atto traslativo e/o di cessione dei diritti inerenti al Parco Agrovoltaiico di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo l'obbligo per il cessionario di rispettare le condizioni e gli obblighi delineati nella presente sede, nonché quelli di non impugnare avanti ad alcuna Autorità Giudiziaria il presente Accordo per ragioni diverse dalla violazione di patti e termini previsti dall'Accordo stesso.

Le Parti si danno atto e concordano sin d'ora che non sarà necessaria alcuna autorizzazione e/o previo consenso del Comune nel caso di modifica della compagine societaria della Proponente.

### **Articolo 13 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR), Titolare del trattamento è il Comune di Rovigo: tel. 0425.2061/206212, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo, Email: [urp@comune.rovigo.it](mailto:urp@comune.rovigo.it) PEC: [comunerovigo@legalmail.it](mailto:comunerovigo@legalmail.it). Il Responsabile della protezione dei dati personali è la ditta Var One Nord Est S.r.l., avente sede in Via Marsure 11 – 33170 Pordenone (PN), e-mail: [dpo@comune.rovigo.it](mailto:dpo@comune.rovigo.it), cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy.

I dati personali identificativi del rappresentante legale della Proponente , nonché i dati relativi a condanne penali e reati ex art 10 GDPR, raccolti presso l'interessato stesso e presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale (ANAC, Amministrazione giudiziaria, CCIA territorialmente competente, Amministrazione finanziaria e INPS/INAIL) sono trattati ed utilizzati per procedere alla stipula e all'eventuale registrazione della presente Proposta di Accordo, nonché per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi, ex art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto e] del GDPR), nonché di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 131/1986.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l'eventuale rifiuto di conferimento comporta il mancato perfezionamento del presente Accordo.

I dati potranno essere comunicati al personale dell'Ente e alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo, ai responsabili del trattamento, eventualmente individuati e nominati dal Titolare (art. 28 del Reg. 2016/679), se necessario, per le finalità indicate.

Alcuni dei dati trattati potranno essere diffusi in conformità e in adempimento della normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali, per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.

L'interessato legale rappresentante potrà esercitare in qualunque momento, i diritti espressamente riconosciutigli dal Regolamento europeo, in particolare, nei limiti di cui agli artt. 15 ss e 77 ss. del citato Regolamento: il diritto di accesso ai dati personali; il diritto di rettifica e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano; il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali; il diritto alla portabilità dei dati personali; il diritto di opposizione; diritto a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata; il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy che ha sede in Roma [Italia], Piazza Venezia n. 11, 00187), di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti, di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati saranno conservati dal Titolare secondo la normativa vigente (normativa sulla conservazione), per tutta la durata dell'esecuzione del presente Accordo, nonché per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi pubblicitari imposti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Qualora l'interessato ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati, potrà farlo attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante e-mail, specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che l'interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta, ai suindicati recapiti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali.

2. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione della presente Proposta di Accordo, la Proponente, in qualità di interessato al trattamento, da atto di aver preso visione dell'informativa denominata "2022 Informativa sintetica - Ufficio Affari Generali - Stesura contratti in genere" pubblicata nel sito internet del Comune di Rovigo al seguente percorso: [https://www.comune.rovigo.it/myportal/C\\_H620/dettaglio?contentId=623c4770346997008bbdb325&type=content](https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/dettaglio?contentId=623c4770346997008bbdb325&type=content)

#### **Articolo 14 – CONTROVERSIE**

Le Parti si impegnano a cooperare per comporre in via bonaria le eventuali controversie che dovessero tra loro insorgere relativamente al presente accordo. Per i casi in cui la composizione bonaria non fosse possibile, le Parti individuano come competente in via esclusiva per le controversie relative al presente accordo il Foro di Rovigo, con espressa esclusione della compromissione in arbitri.

#### **Articolo 15 – COMUNICAZIONI**

A tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso la propria sede indicata in epigrafe.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, dovrà pervenire tramite lettera, pec alla Parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra:

Se a Comune di Rovigo:  
Piazza V. Emanuele II, n. 1 - 45100 Rovigo (RO)  
PEC: [comunerovigo@legalmail.it](mailto:comunerovigo@legalmail.it);

Se a Agrovoltica S.r.l.:  
Via Filippi, n. 21 - 45021 Badia Polesine (RO)  
PEC [agrovoltica@legalmail.it](mailto:agrovoltica@legalmail.it)

## ALLEGATO 1


### 1. Cessione fascia di area perimetrale lato Est Impianto

L'area oggetto di eventuale cessione di cui all'art. 5 lettera a) percorre una parte del lato est dell'impianto agrovoltaico, seguendo l'andamento del Canale consorziale Pestrina. La larghezza della fascia oggetto di cessione è variabile ma tale da prevedere uno spazio di circa 15 metri, a cui aggiungere l'eventuale porzione di terreno necessaria a garantire la fascia di rispetto richiesta dal Consorzio di Bonifica Adige Po.

Le particelle che sono toccate dalla previsione di cessione sono le seguenti:

- Foglio 14 Sez. B Part. 53;
- Foglio 15 Sez. B Part. 33;
- Foglio 15 Sez. B Part. 9.

Essa è individuata in mappa come segue (superfici riportate in modo indicativo):



L'area, comprensiva dell'eventuale fascia di rispetto idraulico stabilita dal Consorzio competente, verrà ceduta nello stato di fatto in cui si troverà al momento della cessione, comunque priva di eventuali opere afferenti all'impianto agrovoltaico, quali, a titolo esemplificativo, piantumazioni, fasce tampone, ecc., ferma restando l'assenza, debitamente documentata ex D.Lgs. 152/2006, di elementi inquinanti.

### 2. Costruzione di un impianto di potenza pari a 500KWp

Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico della potenza massima di 500KWp da posizionare su un terreno messo a disposizione dall'amministrazione avente le seguenti principali caratteristiche:

- o idoneo alla costruzione di un impianto fotovoltaico a terra con tracker Monoassiali;
- o immediatamente idoneo alla realizzazione dell'impianto;

- forma del sedime dell'impianto utilizzabile con perimetro lineare e forma simil rettangolare o quadrata;
- accesso possibile per mezzi di grandi dimensioni dalla viabilità pubblica;
- le attività di costruzione prevedono tutte le attività necessarie per completa costruzione dell'impianto fotovoltaico a terra. In particolare:
  - progetto preliminare ai fini autorizzativi (autorizzazione esclusa a carico dell'amministrazione);
  - preparazione ed invio richiesta di connessione a Enel (costo di connessione a carico Agrovoltaica fino ad un valore massimo di 50.000,00 euro);
  - progetto esecutivo dell'intero impianto/i;
  - fornitura e posa di tutti i materiali relativi all'impianto/i chiavi in mano comprensivi di: strutture di sostegno pannelli a tracker monoassiale; pannelli fotovoltaici di ultima generazione tier I potenza indicativa 500W bifacciali; recinzione perimetrale, illuminazione e sistema di allarme e di videosorveglianza (con caratteristiche e modalità da concordarsi con il Comune); strutture di contenimento inverter e quadri di stringa; inverter e relative impiantistiche elettriche di interconnessione all'interno dell'area dell'impianto (linee dc, BT e MT e dati);
  - contratto di manutenzione ordinaria della durata di 5 (cinque) anni.
- rimane a carico della pubblica amministrazione la messa a disposizione e l'eventuale predisposizione per l'accesso con mezzi pesanti, gli oneri di connessione (costo di connessione a carico Agrovoltaica fino ad un valore massimo di 50.000,00 euro) e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla costruzione.

### **3. Misure che il Comune realizzerà con l'importo versatogli dalla Proponente**

Le misure che il Comune realizzerà con l'importo versatogli dalla Proponente sono le seguenti:

- per la somma di € 100.000,00 (centomila/00), riqualificazione di aree verdi urbane attrezzate con particolare attenzione verso la fruizione dei bambini, giovani e diversamente abili, in uno spazio che sarà messo a disposizione dal Comune;
- per la somma di € 90.000,00 (novantamila/00), acquisizione di una fascia di terreno che collega l'area perimetrale dell'impianto a Via Dei Mille, per la realizzazione di apposito collegamento viario (strada), subordinatamente alla cessione dell'altra fascia di terreno da parte della ditta Proponente, e fermo restando il verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità.







## COMUNE DI ROVIGO

www.comune.rovigo.it

*Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia,  
Trasporti e Mobilità*

**Sezione Ambiente, Ecologia, Igiene e Sanità**

### TRASMISSIONE A MEZZO PEC

**Spett. le**

Agrovoltaica S.r.l.  
Via Filippi, n. 21 - 45021 Badia Polesine (RO)  
agrovoltaica@legalmail.it

### TRASMISSIONE INTERNA

**p.c.**

Sezione Urbanistica e Pianificazione

Segretario Generale

Sindaco

### **Oggetto: Trasmissione proposta irrevocabile di accordo tra la Società Agrovoltaica S.R.L. e il Comune di Rovigo**

Vista la proposta irrevocabile di accordo in oggetto presentata dalla Società Agrovoltaica S.R.L. e acquisita agli atti con PG 88261 del 06/12/2022;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 07/12/2022 di approvazione con la quale, tra l'altro, viene dato mandato al Dirigente del Settore "*Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità*" di procedere con la sottoscrizione dell'accordo suddetto, con le eventuali modifiche non sostanziali necessarie ai fini della tutela del pubblico interesse;

con la presente si trasmette la documentazione acquisita agli atti con PG 88261 del 06/12/2022 integrata in un unico documento che viene firmato per accettazione.

Si resta in attesa della restituzione del medesimo documento controfirmato dai proponenti per la Società Agrovoltaica Srl.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE

Ing. Marzia Rizzi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile negli archivi del Comune di Rovigo.*

**Sezione Ambiente ed Ecologia**

Via Badaloni, 31 - tel.: 0425.206442-446-460-461-358; fax: .0425.206453  
e-mail: informambiente@comune.rovigo.it; PEC: comunerovigo@legalmail.it

**Al Signor Sindaco  
del COMUNE DI ROVIGO**

**PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACCORDO  
tra la Società Agrovoltaica S.r.l. e il Comune di Rovigo**

i Signori Gianluca Miccoli, nato a Termoli (CB) il 7 agosto 1984, residente a Riva del Po (FE), via Roma n. 44, codice fiscale MCCGLC84M07L113K, in qualità di Amministratore Delegato *pro tempore*, e Marco Cerchio, nato ad Asti, il 12 giugno 1972, residente a Riva presso Chieri (TO), via Gardezzana n. 3, codice fiscale CRCMRC72H12A479Y, in qualità di Presidente *pro tempore*, della Società Agrovoltaica S.r.l., codice fiscale 01601730292, con sede legale in Badia Polesine (RO), via Filippin. 21, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "**Proponente**".

**PREMESSO CHE**

- 1) la Proponente ha deciso di promuovere una iniziativa imprenditoriale basata su una virtuosa integrazione fra impiego agricolo e utilizzo fotovoltaico del suolo, ossia un connubio (cd. "*ibridazione*") fra due utilizzi produttivi del suolo finora considerati alternativi (il **Parco Agrovoltaico**);
- 2) nella definizione di Parco Agrovoltaico rientrano l'impianto fotovoltaico e le relative opere accessorie e di collegamento, tra le quali possono essere annoverate le opere di fondazione, se necessarie, le cabine elettriche e le linee di allaccio alla rete elettrica nazionale, i cavidotti interrati per l'interconnessione delle suddette cabine, le strade d'accesso e la viabilità;
- 3) più in dettaglio, il progetto del Parco Agrovoltaico, da attuarsi nel territorio di Rovigo in località Corte San Marco, prevede inseguitori (circa 50 MW) e storage (circa 50 MW);
- 4) il Parco Agrovoltaico in questione sarà fortemente innovativo e in grado di coniugare la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, con la conduzione agricola dei terreni, preservando altresì le caratteristiche pedologiche del suolo;
- 5) a tale fine, la Proponente, in data 26 dicembre 2020, ha richiesto alla Regione Veneto, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, della L.R. n. 4/2016, dell'art.12, comma 3, D. Lgs 387/2003, della D.G.R.V. 8 agosto 2008 n. 2204, della D.G.R.V. 5 maggio 2009 n. 1192 e della D.G.R.V. 4 agosto 2009 n. 2373, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- 6) all'interno del citato procedimento, è stata presentata istanza ai sensi

dell'art. 27**bis** del D. Lgs. 152/2006 per l'avvio del procedimento finalizzato all'acquisizione del provvedimento di V.I.A.;

7) tramite Decreto 11 ottobre 2021 n. 45 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso la Regione Veneto non ha ammesso a VIA il progetto;

8) detto provvedimento e altri atti (tra cui, con altro ricorso, la Delibera della Giunta Comunale del Comune di Rovigo del 15 aprile 2021 n. 93 con oggetto "*formulazione del parere e delle osservazioni al progetto agrovoltaiico - procedimento autorizzativo unico regionale e provvedimento di via ai sensi dell'art.27-bis del D.Lgs.152/2006 e della L.R.4/2016 - D.G.R. n. 568/2018*") sono stati impugnati dalla Proponente innanzi al T.A.R. Veneto e i giudizi sono ad oggi pendenti, sub r.g. 447/2021 e sub r.g. 1490/2021, con udienza pubblica fissata per il 26.01.2023;

9) la Proponente a seguito della predisposizione e diffusione delle Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrovoltaiici e dell'avvento del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito in L. 29/07/2021, n. 108, che ha modificato il Testo Unico dell'Ambiente (L. 152/2006) e attribuito al Comitato VIA Statale la competenza sui progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW - ha successivamente affinato e modificato il proprio progetto, prevedendo, in particolare la realizzazione di impianto fotovoltaico sostenibile, che **(i)** andrà ad integrarsi con l'esistente attività agricola grazie al mantenimento della coltivazione di cereali e leguminose negli spazi liberi tra le file dei pannelli solari, così da garantire la gestione agricola esistente con l'adozione di pratiche colturali meno forzate e più rispettose della biodiversità; **(ii)** sarà in grado di produrre energia sufficiente a coprire i consumi di circa 24.000 famiglie, consentendo al Comune di Rovigo di ottimizzare il processo di decarbonizzazione e di raggiungere gli obiettivi di autosufficienza indicati da processo di transizione energetica; **(iii)** non sarà percepibile da parte di chi transita per le carrarecce adiacenti al futuro impianto agrovoltaiico, in quanto non solo verrà mantenuto l'attuale paesaggio agrario, ma verranno implementate le essenze arboree di altezza tale da mitigare le strutture fotovoltaiche;

10) detto progetto è stato indi proposto nell'ambito della Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.- Codice progetto ID:8037 e, attualmente, è in fase di presentazione e consultazione al pubblico, secondo quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 24, comma 2 e 5, del citato D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 14 della L.R. Veneto n. 4/2016;

11) come noto, l'agrovoltaiico in generale e il Parco Agrovoltaiico in particolare permettono una transizione energetica verso fonti *green*, con miglioramento della

qualità del suolo, mitigazione della crisi climatica e incremento della biodiversità della flora e della fauna, sostenuta a livello sia europeo (tra cui Direttiva 2009/28/CE) sia nazionale (di recente, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 convertito con L. n. 91 del 15 luglio 2022). A tale riguardo, va osservato come il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che delinea le strategie energetiche nazionali per il periodo 2020-2030, intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra;

12) notevoli sono i benefici che l'Amministrazione comunale di Rovigo può trarre dal Parco Agrovoltaiico, sia indiretti (stante l'indotto generato) sia diretti (il Parco Agrovoltaiico dovrà essere censito in catasto come D/1 e sarà assoggettato a IMU, con gettito maggiore rispetto a quanto derivante attualmente dagli stessi terreni);

13) l'utilizzo della risorsa fotovoltaica non è soltanto imprescindibile e necessario al processo di decarbonizzazione previsto dalla normativa Europea e Nazionale citata, ma anche una risorsa chiave per favorire lo sviluppo energetico del paese, nonché uno sviluppo economico e sociale del Comune stesso, costituendo quindi una importante risorsa per la stessa amministrazione comunale;

14) inoltre, la Proponente si rende disponibile a porre in essere le misure compensative previste al successivo art. 5 a favore del Comune di Rovigo, volte a realizzare interventi migliorativi alla viabilità locale e a concorrere alla valorizzazione del territorio;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

a far parte integrante della presente Proposta, Agrovoltaiica S.r.l., *ut supra* rappresentata, propone al Comune di Rovigo di stipulare il seguente ACCORDO:

#### **Articolo 1 – PREMESSE**

Le citate premesse costituiscono parte integrante del presente accordo (per brevità denominato anche l'**Accordo**).

#### **Articolo 2 – OGGETTO**

Con il presente Accordo le Parti intendono regolamentare i propri rapporti presenti e futuri relativi alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico di cui sopra, nel territorio di Rovigo, in località Corte San Marco.

Il Comune di Rovigo, nell'interesse della collettività e ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti

*energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* e del D.M. 10 settembre 2010 recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" e in specie dell'Allegato 2 ("Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative"), riconosce al progetto relativo alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico fondamentale importanza e rilevante interesse pubblico.

### **Articolo 3 – SCOPO E SVILUPPO DELL'ACCORDO**

La Proponente e il Comune di Rovigo si impegnano a darsi reciproco supporto e a collaborare in modo leale e trasparente allo sviluppo del progetto agrovoltaiico per conseguire, senza aggravio del procedimento e compatibilmente con le attività istruttorie in capo ai competenti uffici comunali, la realizzazione e funzionalità produttiva del Parco Agrovoltaiico, avuto riguardo, in particolare, ai seguenti elementi:

- a) espressione di atti e pareri di competenza del Comune per la realizzazione del Parco Agrovoltaiico, in conformità a norme, leggi e regolamenti comunque applicabili e nelle forme prescritte;
- b) attivazione degli strumenti previsti dalla vigente normativa, e per quanto di propria competenza, idonei ad ottimizzare i tempi di ottenimento per la Proponente di autorizzazioni di Enti di rango superiore per la realizzazione e l'esercizio del Parco Agrovoltaiico, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

La Proponente si impegna alla realizzazione e all'erogazione di quanto previsto all'articolo 5, nei termini ivi definiti.

### **Articolo 4 – TERMINI, DURATA E CONDIZIONI SOSPENSIVE**

Il presente Accordo è vincolante ed efficace tra le Parti sin dalla data della sua sottoscrizione, avendo inteso le Parti stesse regolare con esso i propri rapporti presenti e futuri relativi alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico.

Il presente Accordo potrà dirsi correttamente e pienamente adempiuto solo una volta assolti tutti gli oneri di cui ai successivi articoli 5 e 6.

### **Articolo 5 – OBBLIGHI DELLA PROPONENTE**

La Proponente assume, a titolo di proposta irrevocabile, gli impegni che seguono:

- a) la cessione al Comune di Rovigo, a titolo gratuito, nello stato di fatto e di diritto sussistente al momento della futura cessione, di una fascia perimetrale dell'area di impianto posta sul lato est – per la quale è stato stipulato dalla

stessa Proponente preliminare di compravendita con i relativi proprietari – come puntualmente rappresentata nell'ALLEGATO 1, da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente proposta di accordo, entro il termine di 120 (centoventi) giorni successivi alla richiesta del Comune di Rovigo, una volta verificatesi da parte del Comune stesso le condizioni di fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria, nonché i presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità;

**b)** la fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico a terra ad inseguimento monassiale di potenza pari a 500 Kwp, da posizionare su terreno indicato e messo a disposizione dal Comune stesso.

L'attività della Proponente comprenderà, a cure e spese della stessa, la progettazione preliminare a fini autorizzativi (ma esclusa l'autorizzazione), la preparazione di invio e richiesta di connessione a Enel (con costo a carico della Proponente sino a euro 50.000,00), la progettazione esecutiva dell'intero impianto, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali (strutture di sostegno; pannelli fotovoltaici di ultima generazione, tier I, con potenza 500W bifacciali; recinzione perimetrale; illuminazione; sistema di allarme; strutture di contenimento inverter e quadri di stringa; inverter e relative impiantistiche elettriche di interconnessione all'interno dell'area di impianto-linee dc, BT e MT e dati). La Proponente si farà carico dell'installazione, presso l'impianto, di un adeguato sistema di videosorveglianza, così come anche previsto all'ALLEGATO 1. La Proponente si impegna altresì alla manutenzione ordinaria dell'impianto per 5 (cinque) anni, restando in capo al Comune gli oneri di cui al successivo articolo 6; il collaudo dell'impianto di cui sopra avverrà a cura e spese del Comune di Rovigo, fermo restando che la Proponente si obbliga a concorrere a tali spese mediante versamento della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00);

**c)** l'erogazione della somma di € 100.000,00 (centomila/00) vincolata alla riqualificazione di aree verdi urbane attrezzate con particolare attenzione verso la fruizione dei bambini, giovani e diversamente abili, in uno spazio che sarà messo a disposizione dal Comune, nei termini *infra* delineati;

**c-bis)** l'erogazione della somma di € 90.000,00 (novantamila/00), vincolata all'acquisizione di una fascia di terreno che collega l'area perimetrale dell'impianto a Via Dei Mille, funzionale alla realizzazione di un nuovo collegamento stradale. Le misure che il Comune potrà realizzare, subordinatamente al verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria, nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità, con l'importo versatogli dalla Proponente, sono riportate in ALLEGATO 1;

**d)** la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dei ricorsi presentati avanti al T.A.R. Veneto, Sezione II, iscritti ai nn. 447/2021 e

1490/2021 di R.G., mediante deposito di formale istanza di improcedibilità entro il termine perentorio ed essenziale del 10/12/2022, con rinuncia ad ogni richiesta di risarcimento danni;

**e)** il versamento in favore del Comune di Rovigo, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta del medesimo, della somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) in sostituzione degli impegni di cui alle precedenti lett. **a)** e **c-bis)**, nel caso in cui il Comune, per qualsivoglia motivo, non si trovasse nella condizione di poter finanziare e realizzare la viabilità di collegamento con via Dei Mille (strada) di cui sopra; tale somma verrà destinata dal Comune alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza della viabilità esistente nei pressi dell'area dell'impianto e in aree ad essa limitrofe.

Gli impegni della Proponente di cui al presente articolo – diversi da quello di cui alla lett. d) che precede – saranno adempiuti dopo aver ottenuto i titoli abilitativi per la realizzazione dell'impianto e dopo che gli stessi saranno divenuti inoppugnabili, ovvero dal momento in cui, pur in pendenza di eventuale ricorso avverso i detti titoli, i lavori di realizzazione del Parco Agrovoltaiico vengano comunque iniziati, nei seguenti tempi:

- 1.** il trasferimento della fascia di terreno lato est verrà eseguito entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta del Comune di Rovigo, subordinatamente al verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria del progetto della strada, nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità;
- 2.** la fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico di potenza pari a 500 KWp verrà eseguita a richiesta del Comune di Rovigo subordinatamente alla previsione a bilancio delle somme necessarie alle attività a carico del Comune stesso e previa individuazione, da parte del Comune di Rovigo, dell'area di realizzazione ritenuta tecnicamente idonea ad ospitare l'impianto. Da tale momento inizierà la progettazione e la realizzazione si concluderà con l'allaccio alla rete nazionale dell'impianto. Da quest'ultimo momento decorrerà il periodo di 5 anni di manutenzione ordinaria a carico della Proponente. La durata delle attività necessarie per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la messa in esercizio dell'impianto è orientativamente di un anno e le Parti precisano che detta durata non dipende esclusivamente dalla Proponente e, pertanto, è indicativa;
- 3.** la somma di € 100.000,00 (centomila/00) sarà corrisposta entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui i titoli abilitanti per eseguire i lavori sono divenuti inoppugnabili, ovvero dalla data di inizio dei lavori, se avvenuta in pendenza di ricorso; detto importo sarà versato sul conto corrente della Tesoreria Comunale.
- 4.** la somma di € 90.000,00 (novantamila/00) sarà corrisposta a seguito del



rilascio del titolo abilitativo, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Rovigo, fermo restando che i titoli abilitativi siano divenuti inoppugnabili ovvero dalla data di inizio lavori, se avvenuta in pendenza di ricorso. Detto importo sarà versato sul conto corrente della Tesoreria Comunale.

Rimane impregiudicata qualsiasi ulteriore richiesta e/o misura da parte degli Enti coinvolti in sede di Conferenza di Servizi per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio finale/Autorizzazione Unica.

## **Articolo 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune di Rovigo si impegna, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, per quanto di propria esclusiva competenza e compatibilmente con le attività istruttorie in corso presso i competenti uffici, ad adottare tutti gli atti tesi a consentire lo sviluppo, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto da parte della Proponente ai sensi della normativa applicabile e conformemente al contenuto del presente accordo.

Il Comune di Rovigo si impegna a fornire collaborazione, supporto ed assistenza, in conformità alla normativa applicabile, alla Proponente e/o ai suoi legittimi successori ai sensi del presente articolo, in ordine a procedimenti e provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione del Parco Agrovoltico (incluso quello di VIA e relativa conferenza di servizi), per quanto di propria esclusiva competenza e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa, e in tutte le sedi competenti.

Il Comune di Rovigo, per quanto di propria esclusiva competenza e nei limiti di legge, si impegna altresì a non aggravare/ritardare, in un'ottica di fattiva collaborazione e compatibilmente con le attività istruttorie in capo ai competenti uffici comunali, l'iter autorizzativo pendente avanti ad altre Amministrazioni.

Il Comune di Rovigo si obbliga, una volta realizzata la strada sulle aree cedute dalla Proponente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6-bis, a consentire l'accesso alla stessa dal Parco Agrovoltico.

Il Comune rilascerà le autorizzazioni e/o concessioni necessarie solamente in presenza di pratiche e di istanze correttamente presentate dalla Proponente o da eventuali aventi causa e/o successori e complete della necessaria documentazione, al ricorrere dei presupposti e nei limiti di cui alle normative vigenti.

Il Comune di Rovigo, relativamente all'impegno della Proponente di cui all'articolo 5, lettera b), assumerà tutti gli obblighi e oneri di messa a disposizione dell'area e di predisposizione dell'accesso con mezzi pesanti, nonché tutti i costi e

comunque gli oneri di connessione (salvo la preparazione di invio e richiesta di connessione a Enel (con costo a carico della Proponente sino a euro 50.000,00) e l'ottenimento delle autorizzazioni dovute.

### **Articolo 6-BIS – REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DA PARTE DEL COMUNE (STRADA)**

Le parti riconoscono reciprocamente che il Comune di Rovigo non assume con il presente accordo l'obbligo di realizzazione della viabilità di collegamento a via Dei Mille di cui ai precedenti articoli. Confermando l'interesse dell'Amministrazione alla realizzazione della strada di cui trattasi, rimane tuttavia reciprocamente inteso tra le Parti che permane nella libera determinazione del Comune provvedere o meno alla realizzazione, verificata la fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria dell'opera, nonché i presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità. Al riguardo, la Proponente riconosce di non poter pretendere alcunché dal Comune in caso di mancata realizzazione della strada di cui al presente accordo.

### **Articolo 7 – IMPRENDITORIA**

Per la fornitura e i lavori di ingegneria da appaltare connessi alla realizzazione del Parco Agrovoltaiico e alla successiva gestione, la Proponente, si impegna, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, ad attuare iniziative che possano consentire il coinvolgimento dell'imprenditoria locale. In particolare, la Proponente si impegna a porre in essere nei piani di Committenza misure a favore della piccola e media impresalocale, atte a consentire in concreto, sia nelle commesse sia nelle sub-commesse, l'eventuale partecipazione della suddetta.

### **Articolo 8 – GARANZIE**

La Proponente, a garanzia del rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 5 del presente Accordo, si impegna a consegnare al Comune idonee polizze fidejussorie dell'importo:

- di euro 900.000,00 (novecentomila/00) a garanzia delle opere compensative di cui all'art. 5, lett. b) (impianto fotovoltaico da 500 kWp);
- di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) a garanzia delle opere compensative di cui all'art. 5, lett. a) (area in cessione), lett. c) (riqualificazione di aree verdi urbane), lett. c-bis) (fascia di terreno di terzi da acquisire), ovvero lett. c) (riqualificazione di aree verdi urbane) ed e) (versamento per avvenuta carenza di interesse da parte del Comune alla

realizzazione viabilità/strada).

Entrambe le polizze saranno consegnate all'atto del rilascio del titolo autorizzatorio conclusivo del procedimento.

Le garanzie fidejussorie devono essere rilasciate da primarie imprese bancarie o assicurative, con adeguato rating, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. Le garanzie fidejussorie devono prevedere espressamente la rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Rovigo. La polizza fideiussoria dell'importo di euro 900.000,00 (novecentomila/00) sarà svincolata ad avvenuto collaudo positivo delle opere di realizzazione dell'impianto previsto dall'articolo 5, lettera b); la stessa polizza, su richiesta della ditta Proponente, potrà essere progressivamente sostituita con polizze di ammontare via via ridotto, in relazione alla progressione dei lavori, previo collaudo parziale favorevole delle opere medio-tempore realizzate.

La polizza fidejussoria dell'importo di euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di adempimento delle obbligazioni assunte all'articolo 5, lettere a), c) e c-bis); la stessa polizza potrà essere ridotta, su richiesta della ditta Proponente, alla cifra di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) all'adempimento da parte della Proponente dell'impegno di cui all'art. 5, lettera c).

Il Comune dovrà autorizzare lo svincolo delle suddette polizze entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della Proponente, qualora ne ricorrano i presupposti. Gli obblighi di cui al presente articolo costituiscono clausola risolutiva espressa a favore del Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

## **Articolo 9 – CONDOTTA ETICA**

Le Parti dichiarano e garantiscono che, con riferimento alla negoziazione, stipula ed esecuzione del presente Accordo, non hanno violato né violeranno la normativa anti-mafia e le leggi anti-corrruzione applicabili, ivi incluse la Legge n. 190/2012, il codice penale italiano, il D.Lgs. n. 231/2001, il D.Lgs. n. 159/2011, i trattati internazionali anti-corrruzione quali la Convenzione

dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

#### **Articolo 10 – NORME INTEGRATIVE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nella L. 7 agosto 1990 n. 241, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **Articolo 11 – OBBLIGHI ULTERIORI**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione e all'esecuzione del presente Accordo sono a carico della Proponente, con richiesta di ogni beneficio di Legge applicabile.

Ai fini fiscali si richiede la registrazione in misura fissa.

#### **Articolo 12 – VARIE**

Le Parti dichiarano che, con la perfetta esecuzione di impegni ed obblighi di cui al presente accordo, non avranno più nulla a che pretendere l'una dall'altra per i titoli in premessa.

Nel caso in cui non si concluda positivamente il procedimento di VIA statale e/o il rilascio dei successivi titoli abilitanti, ovvero essi vengano annullati giudizialmente, le Parti non potranno pretendere alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo l'una dall'altra. La Proponente dichiara di essere consapevole di non poter far valere alcun affidamento sulla positiva e definitiva conclusione del procedimento di VIA statale e/o del rilascio dei successivi titoli abilitanti, né far valere eventuali responsabilità da contatto sociale nei confronti del Comune di Rovigo.

Il Comune di Rovigo autorizza sin d'ora la cessione da parte della Proponente a favore di terzi dei propri diritti e obblighi derivanti dal presente Accordo, fermo restando che il terzo cessionario dovrà essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per essere parte contrattuale dell'Amministrazione e fermo restando l'obbligo, per la Proponente, di informare previamente il Comune della decisione, il quale potrà opporsi motivatamente solo per carenza dei predetti requisiti in capo al cessionario. Qualsiasi terzo cessionario, subentrante alla Proponente, diventerà titolare di tutti i rapporti attivi e passivi di quest'ultima nei confronti del Comune.

Parte Proponente si impegna fin d'ora a riportare in modo esplicito e per esteso su ogni atto traslativo e/o di cessione dei diritti inerenti al Parco Agrovoltaiico di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo l'obbligo per il cessionario di rispettare le condizioni e gli obblighi delineati nella presente sede, nonché quelli di non impugnare avanti ad alcuna Autorità Giudiziaria il presente Accordo per ragioni diverse dalla violazione di patti e termini previsti dall'Accordo stesso.

Le Parti si danno atto e concordano sin d'ora che non sarà necessaria alcuna autorizzazione e/o previo consenso del Comune nel caso di modifica della compagine societaria della Proponente.

### **Articolo 13 – INFORMATIVA E RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR), Titolare del trattamento è il Comune di Rovigo: tel. 0425.2061/206212, Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - 45100 Rovigo, Email: [urp@comune.rovigo.it](mailto:urp@comune.rovigo.it) PEC: [comunerovigo@legalmail.it](mailto:comunerovigo@legalmail.it). Il Responsabile della protezione dei dati personali è la ditta Var One Nord Est S.r.l., avente sede in Via Marsure 11 – 33170 Pordenone (PN), e-mail: [dpo@comune.rovigo.it](mailto:dpo@comune.rovigo.it), cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy.

I dati personali identificativi del rappresentante legale della Proponente , nonché i dati relativi a condanne penali e reati ex art 10 GDPR, raccolti presso l'interessato stesso e presso i soggetti terzi di cui il Titolare si avvale (ANAC, Amministrazione giudiziaria, CCIA territorialmente competente, Amministrazione finanziaria e INPS/INAIL) sono trattati ed utilizzati per procedere alla stipula e all'eventuale registrazione della presente Proposta di Accordo, nonché per verificare la permanenza dei requisiti soggettivi, ex art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016, per tutta la durata del rapporto contrattuale.

La liceità del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (come espresso all'articolo 6 comma 1 punto e] del GDPR), nonché di obblighi legali cui è soggetto il Titolare stesso, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del DPR n. 131/1986.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, l'eventuale rifiuto di conferimento comporta il mancato perfezionamento del presente Accordo.

I dati potranno essere comunicati al personale dell'Ente e alle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo, ai responsabili del trattamento, eventualmente individuati e nominati dal Titolare (art. 28 del Reg. 2016/679), se necessario, per le finalità indicate.

Alcuni dei dati trattati potranno essere diffusi in conformità e in adempimento della normativa vigente in termini di trasparenza amministrativa secondo le linee guida del Garante in materia di trattamento dei dati personali, per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.

L'interessato legale rappresentante potrà esercitare in qualunque momento, i diritti espressamente riconosciutigli dal Regolamento europeo, in particolare, nei limiti di cui agli artt. 15 ss e 77 ss. del citato Regolamento: il diritto di accesso ai dati personali; il diritto di rettifica e di integrazione dei dati personali inesatti o incompleti che la riguardano; il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali; il diritto alla portabilità dei dati personali; il diritto di opposizione; diritto a non essere sottoposto ad una decisione automatizzata; il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy che ha sede in Roma [Italia], Piazza Venezia n. 11, 00187), di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti, di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

L'interessato non è soggetto ad un processo di decisione automatizzato o a logiche di profilazione.

I dati saranno conservati dal Titolare secondo la normativa vigente (normativa sulla conservazione), per tutta la durata dell'esecuzione del presente Accordo, nonché per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi pubblicitari imposti dalle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Qualora l'interessato ritenesse di esercitare i diritti sopraelencati, potrà farlo attraverso contatto diretto e/o l'invio di una richiesta anche mediante e-mail, specificando l'oggetto della richiesta, il diritto che l'interessato intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta, ai suindicati recapiti del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati personali.

2. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione della presente Proposta di Accordo, la Proponente, in qualità di interessato al trattamento, da atto di aver preso visione dell'informativa denominata "2022 Informativa sintetica - Ufficio Affari Generali - Stesura contratti in genere" pubblicata nel sito internet del Comune di Rovigo al seguente percorso: [https://www.comune.rovigo.it/myportal/C\\_H620/dettaglio?contentId=623c4770346997008bbdb325&type=content](https://www.comune.rovigo.it/myportal/C_H620/dettaglio?contentId=623c4770346997008bbdb325&type=content)

#### **Articolo 14 – CONTROVERSIE**

Le Parti si impegnano a cooperare per comporre in via bonaria le eventuali controversie che dovessero tra loro insorgere relativamente al presente accordo. Per i casi in cui la composizione bonaria non fosse possibile, le Parti individuano come competente in via esclusiva per le controversie relative al presente accordo il Foro di Rovigo, con espressa esclusione della compromissione in arbitri.

#### **Articolo 15 – COMUNICAZIONI**

A tutti gli effetti del presente Accordo, le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso la propria sede indicata in epigrafe.

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, dovrà pervenire tramite lettera, pec alla Parte interessata all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti all'altra:

Se a Comune di Rovigo:  
Piazza V. Emanuele II, n. 1 - 45100 Rovigo (RO)

PEC: [comunerovigo@legalmail.it](mailto:comunerovigo@legalmail.it);

Se a Agrovoltica S.r.l.:  
Via Filippi, n. 21 - 45021 Badia Polesine (RO)

PEC [agrovoltica@legalmail.it](mailto:agrovoltica@legalmail.it)

## ALLEGATO 1


### 1. Cessione fascia di area perimetrale lato Est Impianto

L'area oggetto di eventuale cessione di cui all'art. 5 lettera a) percorre una parte del lato est dell'impianto agrovoltaico, seguendo l'andamento del Canale consorziale Pestrina. La larghezza della fascia oggetto di cessione è variabile ma tale da prevedere uno spazio di circa 15 metri, a cui aggiungere l'eventuale porzione di terreno necessaria a garantire la fascia di rispetto richiesta dal Consorzio di Bonifica Adige Po.

Le particelle che sono toccate dalla previsione di cessione sono le seguenti:

- Foglio 14 Sez. B Part. 53;
- Foglio 15 Sez. B Part. 33;
- Foglio 15 Sez. B Part. 9.

Essa è individuata in mappa come segue (superfici riportate in modo indicativo):



L'area, comprensiva dell'eventuale fascia di rispetto idraulico stabilita dal Consorzio competente, verrà ceduta nello stato di fatto in cui si troverà al momento della cessione, comunque priva di eventuali opere afferenti all'impianto agrovoltaico, quali, a titolo esemplificativo, piantumazioni, fasce tampone, ecc., ferma restando l'assenza, debitamente documentata ex D.Lgs. 152/2006, di elementi inquinanti.

### 2. Costruzione di un impianto di potenza pari a 500KWp

Fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico della potenza massima di 500KWp da posizionare su un terreno messo a disposizione dall'amministrazione avente le seguenti principali caratteristiche:

- o idoneo alla costruzione di un impianto fotovoltaico a terra con tracker Monoassiali;
- o immediatamente idoneo alla realizzazione dell'impianto;



- forma del sedime dell'impianto utilizzabile con perimetro lineare e forma simil rettangolare o quadrata;
- accesso possibile per mezzi di grandi dimensioni dalla viabilità pubblica;
- le attività di costruzione prevedono tutte le attività necessarie per completa costruzione dell'impianto fotovoltaico a terra. In particolare:
  - progetto preliminare ai fini autorizzativi (autorizzazione esclusa a carico dell'amministrazione);
  - preparazione ed invio richiesta di connessione a Enel (costo di connessione a carico Agrovoltaiica fino ad un valore massimo di 50.000,00 euro);
  - progetto esecutivo dell'intero impianto/i;
  - fornitura e posa di tutti i materiali relativi all'impianto/i chiavi in mano comprensivi di: strutture di sostegno pannelli a tracker monoassiale; pannelli fotovoltaici di ultima generazione tier I potenza indicativa 500W bifacciali; recinzione perimetrale, illuminazione e sistema di allarme e di videosorveglianza (con caratteristiche e modalità da concordarsi con il Comune); strutture di contenimento inverter e quadri di stringa; inverter e relative impiantistiche elettriche di interconnessione all'interno dell'area dell'impianto (linee dc, BT e MT e dati);
  - contratto di manutenzione ordinaria della durata di 5 (cinque) anni.
- rimane a carico della pubblica amministrazione la messa a disposizione e l'eventuale predisposizione per l'accesso con mezzi pesanti, gli oneri di connessione (costo di connessione a carico Agrovoltaiica fino ad un valore massimo di 50.000,00 euro) e l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla costruzione.

### **3. Misure che il Comune realizzerà con l'importo versatogli dalla Proponente**

Le misure che il Comune realizzerà con l'importo versatogli dalla Proponente sono le seguenti:

- per la somma di € 100.000,00 (centomila/00), riqualificazione di aree verdi urbane attrezzate con particolare attenzione verso la fruizione dei bambini, giovani e diversamente abili, in uno spazio che sarà messo a disposizione dal Comune;
- per la somma di € 90.000,00 (novantamila/00), acquisizione di una fascia di terreno che collega l'area perimetrale dell'impianto a Via Dei Mille, per la realizzazione di apposito collegamento viario (strada), subordinatamente alla cessione dell'altra fascia di terreno da parte della ditta Proponente, e fermo restando il verificarsi della fattibilità tecnica, giuridica e finanziaria nonché dei presupposti di opportunità, necessità e pubblica utilità.